

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**n. 1869 del 31.12.2022**

**Oggetto: L.R. 19/2019 Art. 42 comma 6 - Nomina Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) e approvazione dello schema di contratto.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del direttore del Dipartimento Salute e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

**DELIBERA**

1. di nominare in applicazione dell'art. 42 comma 6 della L.R. n. 19/2022:

- la Dott.ssa Capalbo Maria quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale n. 1 di Pesaro Urbino
- la Dott.ssa Storti Nadia quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale n. 2 di Ancona
- il Dott. Draisci Antonio quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale n. 3 di Macerata
- il Dott. Grinta Roberto quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale n. 4 di Fermo
- la Dott.ssa Carignani Vania quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale n. 5 di Ascoli Piceno;

2. di stabilire che gli incarichi di cui al punto 1 decorrono dal 1 gennaio 2023 ed hanno una durata massima fino al 28/02/2023;

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

3. di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera dei Commissari Straordinari di cui all' allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prevedere che il compenso connesso all'incarico di Commissario straordinario è pari a due mensilità del compenso annuo lordo spettante al Direttore generale dell'INRCA e dell'AOMN previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 27/2/2012 e pari a 140.000 euro. Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da corrispondere in un'unica soluzione sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta e allegati allo schema di contratto;
5. di stabilire che il Commissario straordinario potrà nominare due sub-commissari ai quali assegnare le funzioni di direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Sanitario ed Amministrativo;
6. di porre a carico rispettivamente del bilancio delle Aziende Sanitarie territoriali la corresponsione del trattamento economico dei Commissari straordinari;
7. di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del contratto di lavoro con il Direttore Generale dell'Azienda.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
**Francesco Maria Nocelli**

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
**Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

L'art. 42 comma 9 della L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) ha previsto la soppressione, a decorrere dal 31/12/2022, dell'Asur e la contestuale istituzione dal 1 gennaio 2023 di n. 5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST), nonché l'incorporazione dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord a decorrere dall'1/1/2023 nell'AST di Pesaro-Urbino.

L'art. 23 della L.R. 19/2022 individua le Aziende Sanitarie Territoriali (AST) che assicurano le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio. Al comma 1 del predetto art. 23 vengono individuate le seguenti AST:

- a) Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.
- b) Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- c) Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- d) Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- e) Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;

Conseguentemente i Commissari straordinari di Asur e dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord, nominati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1504 del 21 novembre 2022, nelle persone della dott.ssa Nadia Storti e della dott.ssa Maria Capalbo, nonché i sub-commissari delle Aree Vaste n. 1,2,3,4,5 nelle persone di dott. Romeo Magnoni, dott.ssa Nadia Storti ad interim, dott.ssa Daniela Corsi, dott. Roberto Grinta, dott. Massimo Esposito cesseranno dall'incarico in data 31/12/2022.

Ciò premesso con comunicazione del 30 dicembre 2022 la Giunta regionale ha stabilito quanto segue:

*Omissis L'art. 42 comma 6 della L.R. n. 19/2022 prevede che la Giunta Regionale adotti ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di riorganizzazione ...omissis ... assicurando la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.*

Si ravvisa pertanto la necessità, in applicazione dell'art. 42 comma 6 sopracitato, nelle more dell'adozione degli atti formali di nomina dei nuovi Direttori Generali, di proporre alla Giunta regionale la nomina di Commissari straordinari, cui affidare la rappresentanza legale e i poteri di gestione delle aziende sanitarie territoriali nel periodo compreso fra il 1/01/2023 e il 28/02/2023, al fine di garantire la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa delle Aziende e al contempo assicurare il completamento del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 19/2022.

La nomina di Commissari Straordinari da parte della Regione non si sovrappone, in quanto tale, al potere sostitutivo statale, previsto dall'art. 2, comma 2-octies del d.lgs. n. 502/92, a fronte di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere a tale copertura secondo il procedimento ordinario previsto dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 171/2016.

Agli incarichi di Commissario straordinario si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Generale, compreso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

assegni nell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 3- bis, comma 11, del D.Lgs n. 502/1992.

Si propone altresì di prevedere quale compenso connesso agli incarichi di Commissari straordinari l'importo pari a due mensilità del compenso annuo lordo spettante al Direttore generale dell'AOMN e dell'INRCA previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 27/2/2012 e pari a 140.000 euro, a carico del bilancio delle rispettive AST. Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da corrispondere in un'unica soluzione sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta e allegati allo schema di contratto.

Si propongono di seguito i nominativi dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche, tutti attualmente iscritti all'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN in applicazione dell'art. 2 comma 2 del d. lgs. n. 171/2016:

- per l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino – dott.ssa Capalbo Maria;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona - dott.ssa Storti Nadia;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata – dott. Draisci Antonio;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo – dott. Grinta Roberto;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno – dott.ssa Vania Carignani.

Si propone altresì di stabilire che il Commissario straordinario potrà nominare due sub-commissari ai quali assegnare le funzioni di direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Sanitario ed Amministrativo.

All'unanimità la Giunta condivide e incarica il dirigente del Settore Risorse umane e formazione di provvedere alla redazione definitiva della deliberazione di nomina dei Commissari straordinari delle AST ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno della Giunta regionale.

Con la presente proposta di deliberazione redatta ai sensi dell'art. 21 del Regolamento della Giunta sopracitato si procede, pertanto, in attuazione della comunicazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2022, alla nomina dei Commissari straordinari delle AASSTT in applicazione dell'art. 42 comma 6 della L.R. n. 19/2022 e ad approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera di cui all' allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce inoltre che il Commissario straordinario potrà nominare due sub-commissari ai quali assegnare le funzioni di direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Sanitario ed Amministrativo.

La corresponsione del trattamento economico dei Commissari straordinari è a carico dei bilanci delle AASSTT.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
Paola Cercamondi

Documento informatico firmato digitalmente

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE**

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore  
Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

## **Comunicazione concernente la nomina dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) della Regione Marche.**

L'art. 42 comma 9 della L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) ha previsto la soppressione, a decorrere dal 31/12/2022, dell'Asur e la contestuale istituzione dal 1 gennaio 2023 di n. 5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST), nonché l'incorporazione dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord a decorrere dall'1/1/2023 nell'Ast di Pesaro-Urbino.

L'art. 23 della L.R. 19/2022 individua le Aziende Sanitarie Territoriali (AST), che assicurano le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio. Al comma 1 del predetto art. 23 vengono individuate le seguenti AST:

- a) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- b) l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- c) l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- d) l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- e) l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

Conseguentemente i Commissari straordinari di Asur e dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord, nominati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1504 del 21 novembre 2022, nelle persone della dott.ssa Nadia Storti e della dott.ssa Maria Capalbo, nonché i sub-commissari delle Aree Vaste n. 1,2,3,4,5 nelle persone di dott. Romeo Magnoni, dott.ssa Nadia Storti ad interim, dott.ssa Daniela Corsi, dott. Roberto Grinta, dott. Massimo Esposito cesseranno dall'incarico in data 31/12/2022.

L'art. 42 comma 6 della L.R. n. 19/2022 prevede che la Giunta Regionale adotti ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di riorganizzazione .....omissis .....assicurando la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Si ravvisa pertanto la necessità, in applicazione dell'art. 42 comma 6 sopracitato, nelle more dell'adozione degli atti formali di nomina dei nuovi Direttori Generali, di proporre alla Giunta regionale la nomina di Commissari straordinari, cui affidare la rappresentanza legale e i poteri di gestione delle aziende sanitarie territoriali nel periodo compreso fra il 1/01/2023 e il 28/02/2023, al fine di garantire la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa delle Aziende e al contempo assicurare il completamento del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 19/2022.

La nomina di Commissari Straordinari da parte della Regione non si sovrappone, in quanto tale, al potere sostitutivo statale, previsto dall'art. 2, comma 2-octies del d.lgs. n. 502/92, a fronte di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere a tale copertura secondo il procedimento ordinario previsto dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 171/2016.

Agli incarichi di Commissario straordinario si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Generale, compreso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza assegni nell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 3- bis, comma 11, del D. Lgs n. 502/1992.

Si propone altresì di prevedere quale compenso connesso agli incarichi di Commissari straordinari l'importo pari a due mensilità del compenso annuo lordo spettante al Direttore generale della

dell'AOMN e dell'INRCA previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 27/2/2012 a carico del bilancio delle rispettive AST e pari a 140.000 euro. Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da corrispondere in un'unica soluzione sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta e allegati allo schema di contratto.

Si propongono di seguito i nominativi dei Commissari straordinari delle aziende sanitarie territoriali della Regione Marche, attualmente iscritti all'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN in applicazione dell'art. 2 comma 2 del dlgs. n. 171/2016:

- per l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino – dott.ssa Capalbo Maria;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona - dott.ssa Storti Nadia;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata – dott. Draisci Antonio;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo – dott. Grinta Roberto;
- per l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno – dott.ssa Vania Carignani.

Si propone altresì di stabilire che il Commissario straordinario potrà nominare due sub-commissari ai quali assegnare le funzioni di direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l'incarico di Direttore Sanitario ed Amministrativo.

All'unanimità la Giunta condivide e incarica il dirigente del Settore Risorse umane e formazione di provvedere alla redazione definitiva della deliberazione di nomina dei Commissari straordinari delle AST ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno della Giunta regionale.

## **CONTRATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI**

Il giorno..... gennaio dell'anno 2023, presso la sede della Giunta Regionale, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9,

tra

la Regione Marche, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80008630420 (P.I. 00481070423) rappresentata, ai fini del presente atto dal Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, nato a Macerata il 25/09/1974 domiciliato per la carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9,

e

il dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

Premesso che

- La Giunta Regionale, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/12/2022 ha nominato \_\_\_\_\_ quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale di \_\_\_\_\_
- che la stessa con nota acquisita in data .....gennaio 2023 ha dichiarato:
  1. l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3,5,8,10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dall'art. 3 comma 11 del d.lgs. 502/1992;
  2. di essere iscritto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

**si conviene e stipula quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Conferimento e durata**

La Regione Marche conferisce al dott. \_\_\_\_\_ che accetta, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale di.....

L'incarico è conferito in applicazione dell'art. 42 comma 6 della LR n. 19/2022, decorre dal 1 gennaio 2023 e scade il 28 febbraio 2023.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della prestazione e obiettivi**

Il Commissario Straordinario si impegna a svolgere l'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo al fine di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa, gestionale, organizzativa e la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie dell'azienda sanitaria e al contempo assicurare il completamento del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 19/2022.

Il Commissario Straordinario si impegna altresì a dare attuazione agli adempimenti di seguito specificati:

1. adempimenti di competenza di cui all'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022;
2. adempimenti di competenza di cui all'allegato A alla DGR n. 1718 del 19/12/2022;
3. eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale.

### **Art. 3**

#### **Obblighi del Commissario Straordinario**

L'incarico di Commissario Straordinario è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Il Commissario Straordinario è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

### **Art. 4**

#### **Trattamento economico e rimborso spese**

Il compenso connesso all'incarico di Commissario è pari a due mensilità del compenso annuo lordo di euro 140.000 spettante al Direttore generale dell'INRCA previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 27/2/2012. Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da corrispondere in un'unica soluzione previa valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 del presente contratto.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 865 della legge n. 145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del dlgs. 14 marzo 2013 n. 33).

La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405, il mancato rispetto da parte del Commissario straordinario della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa sanitaria per beni e servizi non dà luogo all'erogazione del trattamento economico integrativo, in coerenza con le disposizioni contenute nella DGR 1264 del 12/11/2007.

Al Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Direttori Generali dello Stato di livello C.

#### **Art. 5**

##### **Assenza o impedimento**

Nei casi di assenza o di impedimento del Commissario Generale protratti per oltre un mese la Regione dichiara la decadenza dall'incarico e provvede alla sua sostituzione.

#### **Art. 6**

##### **Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dall'art. 1 dando un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n. 1 quota mensile del trattamento economico annuo.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza**

La Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza del Commissario Straordinario dall'incarico qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda e la violazione delle direttive vincolanti di cui all'articolo 20 comma 2 lett. e) della legge regionale n. 19/2022 costituiscono motivo di decadenza.

In caso di violazione di direttiva vincolante la Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine per l'adeguamento. Ove il Commissario resti inadempiente la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

È inoltre prevista la decadenza automatica dall'incarico nelle ipotesi di:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2 lett. C) della legge n. 405/2001 e 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002;
- mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992;
- mancata trasmissione del piano di rientro alla regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro ai sensi dell'art. 1 comma 534 della legge 28 dicembre 2015;

- mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro 15 giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile del piano anticorruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39/2013;
- violazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- collocamento in quiescenza;
- mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In tal caso, la decadenza non opera automaticamente. La Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine per la trasmissione dei dati e di giustificazioni da parte del commissario straordinario. Nei successivi quindici giorni la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

#### **Art. 8**

##### **Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi che risultino imputabili alla responsabilità del Commissario Straordinario;
- nel caso di assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni come previsto all'art. 5 del presente contratto.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del Commissario Straordinario, della comunicazione scritta della Regione, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo nonché in caso di dimissioni, non spetta al Commissario Straordinario alcun indennizzo o indennità sostitutiva di preavviso.

#### **Art. 9**

##### **Garanzie e tutele**

Se si apre un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del Commissario Straordinario, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e da questa anticipato.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Commissario Straordinario accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario Straordinario, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

**Art. 10**

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del titolo terzo, del libro V, del codice civile.

**Art. 11**

**Bollo e registrazione**

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Commissario Straordinario.

**Art. 12**

**Foro competente**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

Luogo e data

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Francesco Acquaroli

Sono approvati espressamente *ex* articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 6, 7, 8 E 12 del presente contratto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Francesco Acquaroli